



SINDACATO AUTONOMO LAVORATORI ATIPICI STATUTO

Art. 1 E' costituito con sede in Roma in Via dei Salesiani 44, il S.A.L.A. (Sindacato Autonomo Lavoratori Atipici). Esso è promosso dalla FISMIC e, attraverso questo, aderisce alla Conf. Lavoratori. Assume la denominazione di S.A.L.A. – FISMIC.

Art. 2 L'associazione sindacale organizza, rappresenta e tutela i lavoratori con rapporto di somministrazione e, in generale, tutti i lavoratori con rapporto di lavoro cosiddetto atipico.



Art.3 – Il simbolo (logo)

S.A.L.A. - Sindacato Autonomo Lavoratori Atipici

Art. 4 Il S.A.L.A. - FISMIC svolge la propria attività sindacale ed organizzativa osservando come basilari i seguenti principi:omissis.... si assume quanto disposto nell'art.2 dello Statuto FISMIC. Tutti i lavoratori atipici possono essere organizzati nel S.A.L.A. - FISMIC indipendentemente dalle loro concezioni politiche o religiose, purché accettino integralmente il presente Statuto.

Art. 5 – Adesione al S.A.L.A. Si assume quanto contenuto nell'art.3 Statuto FISMIC

ART. 6 - DEMOCRAZIA INTERNA Si recepisce l'art. 4 dello Statuto FISMIC.

ART. 7 - RESPONSABILITA' Si assume quanto contenuto nell'art.5 Statuto FISMIC

ART. 8 - INCOMPATIBILITA' Si assume l'art.6 dello Statuto FISMIC

Art. 9 ORGANIZZAZIONE: Si assume l'art.13 dello Statuto FISMIC

Art. 10 – Organismi della Federazione Nazionale Si recepisce l'art. 14 dello Statuto FISMIC

Art. 11 – IL CONGRESSO NAZIONALE: vale quanto contenuto nell'art. 15 Statuto FISMIC

Art. 14 - CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE: si recepisce quanto contenuto negli artt. 16, 17 e 18 Statuto FISMIC

Art. 15 - COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: si recepisce quanto contenuto negli artt. 19, 20 e 21 Statuto FISMIC

Art. 16 - LA SEGRETERIA NAZIONALE: si recepisce quanto contenuto negli artt. 22, 23 e 24 Statuto FISMIC

Norma transitoria

In attesa di convocazione del I° Congresso del S.A.L.A. – FISMIC assume l'incarico di Segretario Generale Roberto Di Maulo, quella di Segretari Nazionali Antonella De Santis, Vincenzo Ligregni, Raffaele Martinelli e Felice Mercogliano.

Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI: Si assume l'art.25 dello Statuto FISMIC

Art.18 - COLLEGIO DEI SINDACI: Si assume l'art.26 dello Statuto FISMIC

Art. 19 – Organismi del Sindacato Territoriale: vale quanto descritto negli artt. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 dello Statuto FISMIC.

ART. 20 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI DIRETTIVI vale quanto scritto nell'art. 36 Statuto FISMIC

ART. 21 - TERMINI DI CONVOCAZIONE vale quanto scritto nell'art. 37 Statuto FISMIC

ART. 22 - SOSPENSIONE E DECADENZA DAGLI INCARICHI vale quanto scritto nell'art. 38 Statuto FISMIC

RAPPORTI INTERNI

ART. 23 - RAPPORTI AMMINISTRATIVI Art.39 Statuto FISMIC

ART. 23 - RESPONSABILITA' DEI SEGRETARI PROVINCIALI vedi art. 40 Statuto FISMIC

ART. 24 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' vale quanto disposto art. 41 Statuto FISMIC

ART. 25 - QUOTE SINDACALI CONTRIBUZIONE ORDINARIA leggi art. 41 Statuto FISMIC

ART. 26 - CONTRIBUZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA: Vale quanto disposto artt. 43 e 44 dello Statuto FISMIC.

ART. 27 - GESTIONE STRAORDINARIA vale art. 45 Statuto FISMIC

ART. 28 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E NORME vale quanto disposto art. 46, 47 e 48 Statuto FISMIC

ART. 29 - INCOMPATIBILITA' INTERNE

Nessun funzionario del S.A.L.A. - FISMIC può esercitare – anche a tempo parziale – attività privata o di collaborazione con studi professionali di nessun tipo che abbia attinenza o contiguità con l'attività prestata per l'Organizzazione. Tale norma vale anche per la struttura dei Servizi.

ART. 30 - MODIFICHE STATUTARIE

Le norme del presente Statuto che dovessero essere in contrasto con norme e disposizioni legislative saranno aggiornate dalla Segreteria che ne darà comunicazione preventiva al Consiglio Generale Nazionale.

In tutte le parti trattate il presente Statuto sostituisce il Codice Civile. Resta inteso che per le parti non trattate vale quanto disposto nello statuto FISMIC e dal Codice Civile.

NORMA FINALE

L'autonomia patrimoniale di ogni singolo Sindacato Territoriale dovrà essere raggiunta attraverso la piena assunzione di responsabilità e l'obbligo di osservare gli adempimenti di legge sia in campo civilistico che fiscale, previdenziale, penale e nella materia.

Ogni Sindacato Territoriale dovrà essere in possesso di un proprio codice fiscale e di propri registri contabili, operazione che dovrà avvenire entro 30 giorni dal deposito del nuovo Statuto.

L'inosservanza di tale fondamentale atto costituirà grave irregolarità amministrativa e la Federazione Nazionale provvederà alla centralizzazione delle quote associative e alle conseguenti azioni politico-gestionali previste dall'art. 45 del presente Statuto.

Roma, 15 luglio 2008